



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



## PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per la semplificazione di procedure e la riduzione dei costi del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.

## PROPONENTI

Elisa Montemagni

Manuel Vescovi

Jacopo Alberti

Claudio Borghi

Marco Casucci

Roberto Salvini

## SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 (Finalità ed oggetto)

Art. 2 (Semplificazione in materia di prenotazione delle prestazioni sanitarie. Modifiche all'art. 4 della l.r. n.40/2005)

Art. 3 (Addebito del costo per il servizio di trasporto emergenza-urgenza in caso di condotte irresponsabili. Modifiche all'art. 76 quater della l.r. n.40/2005)

Art. 4 (Norma finanziaria)

## PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto della Regione Toscana;

visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 nr. 421) e successive modificazioni;

vista la Legge 30 novembre 1998, n. 419 ("Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502");

vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 ("Disciplina del Servizio Sanitario regionale") e successive modificazioni;

Ritenuto che sia opportuno introdurre nuove misure che vadano nella direzione di semplificare l'accesso ai servizi del sistema sanitario regionale da parte degli utenti, nonché di razionalizzare la spesa a carico del sistema sanitario regionale senza inficiare la qualità dei servizi resi ai cittadini;

approva la seguente legge:

**Art. 1**  
**(Finalità ed oggetto)**

1. La Regione riconosce, promuove e tutela la salute sia come fondamentale diritto dell'individuo che come interesse per la collettività. In tal senso promuove interventi per semplificare l'accesso ai servizi del sistema sanitario regionale senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e per razionalizzare la spesa senza inficiare la qualità dei servizi resi ai cittadini.

**Art. 2**  
**(Semplificazione in materia di prenotazione delle prestazioni sanitarie.  
Modifiche all'art. 4 della l.r. n.40/2005).**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. n.40/2005 è inserito il seguente:  
"2bis. Al momento della compilazione della ricetta, che prescrive prestazioni di visite specialistiche, indagini di laboratorio e di diagnostica strumentale, ricovero ospedaliero od altre prestazioni terapeutiche, il medico, su richiesta del paziente, è tenuto ad inviare la richiesta contemporaneamente al Centro Unico Prenotazioni (CUP) e a comunicare al paziente il codice identificativo della prenotazione effettuata."

**Art. 3**  
**(Addebito del costo per il servizio di trasporto emergenza-urgenza in caso di condotte irresponsabili. Modifiche all'art. 76 quater della l.r. 40/2005).**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 76 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:  
"2 bis. Il costo del servizio di trasporto emergenza-urgenza è addebitato a carico di chi, per propria condotta irresponsabile, causi eventi che ne richiedano l'utilizzo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, la Giunta regionale, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, definisce le condotte irresponsabili di cui al presente articolo e stabilisce le modalità per il calcolo delle tariffe da applicarsi e per il pagamento delle stesse".

**Art. 4**  
**(Norma finanziaria)**

1. Gli introiti derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge confluiscono nel titolo "Entrate extra-tributarie, Rimborsi e altre entrate correnti".

## Relazione illustrativa

L'articolo 1 stabilisce le finalità e l'oggetto della presente legge: l'introduzione di misure che vadano nella direzione di semplificare l'accesso ai servizi del sistema sanitario regionale da parte degli utenti, nonché di razionalizzare la spesa a carico del sistema sanitario regionale senza inficiare la qualità dei servizi resi ai cittadini.

L'articolo 2 prevede la possibilità di facilitare e sveltire la prenotazione di visite specialistiche, indagini di laboratorio e di diagnostica strumentale, ricovero ospedaliero od altre prestazioni terapeutiche presso tutte le strutture delle Aziende USL e negli istituti privati accreditati. Il medico, su richiesta del paziente, all'atto della compilazione della ricetta è tenuto ad inviare contemporaneamente, anche online, la richiesta al Centro Unico Prenotazioni (CUP) agevolando, in tal modo, tutte quelle categorie di pazienti (anziani, donne in gravidanza, utenti con difficoltà motorie, ecc.) che troverebbero altrimenti gravoso effettuare suddette prenotazioni di persona.

L'articolo 3 ha la finalità di non far gravare sulla collettività il costo del servizio di trasporto di emergenza-urgenza in tutti quei casi in cui esso venga fornito per eventi ascrivibili alla mera condotta irresponsabile degli utenti. La Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, detta le disposizioni utili a dare concreta attuazione alla suddetta previsione normativa.

L'articolo 4 stabilisce che gli introiti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 vengano imputati al bilancio alla voce "entrate extra-tributarie, rimborsi ed altre entrate correnti".